

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3922

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FILOGRANA, NAVA, CORTELLONI e
DI BENEDETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1999

Norme sulla tutela giurisdizionale negli ordinamenti delle
federazioni sportive nazionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che qui si presenta muove da una situazione reale che, sebbene prevista dalla normativa vigente, determina in concreto una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, sancito dalla Costituzione.

Attualmente, gli statuti e i regolamenti delle federazioni sportive nazionali contengono delle clausole, con le quali i tesserati e gli affiliati si obbligano a deferire ad appositi organi federali di giustizia e a collegi arbitrali, rispettivamente nelle loro competenze, le varie controversie insorte fra i medesimi.

Segnatamente, gli associati da un lato si impegnano ad adire in via esclusiva, per la tutela dei propri diritti ed interessi, gli organi federali di giustizia all'uopo istituiti; dall'altro affidano a collegi arbitrali le controversie non devolute agli organi federali. In proposito, va premesso che nell'ambito della giustizia sportiva si è soliti operare una distinzione fra giustizia tecnica, giustizia economica, giustizia disciplinare e giustizia amministrativa, con riguardo ai vari tipi di rapporto e alle materie che possono formare oggetto di controversie. In specie, sulla base di tale distinzione che serve, peraltro, a determinare le competenze degli organi giudicanti, si ritiene che le controversie deferibili ai collegi arbitrali siano solo quelle di natura economica.

Con il presente disegno di legge non si intende tanto intervenire sulla ripartizione di competenze ora descritta, quanto modificare nel suo contenuto essenziale il principio cardine del sistema della giustizia sportiva, il cosiddetto vincolo di giustizia. Le società e i tesserati, al momento dell'affiliazione, di fatto, in forza delle clausole summenzionate, sono costretti ad escludere ogni ingerenza da parte dell'autorità giudiziaria

statale nella risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall'attività sportiva, a pena di espulsione dalla federazione sportiva e salvo specifica autorizzazione.

È in tali termini che si integra, a nostro avviso, la violazione del diritto riconosciuto ad ogni individuo, tesserato o meno, da norme di rango costituzionale (articolo 113 della Costituzione). Una posizione avallata anche da dottrina e giurisprudenza, che da tempo avanzano fondate perplessità sulla legittimità del vincolo di giustizia. Una rinuncia alla tutela giurisdizionale dello Stato si atteggia in aperto contrasto con fondamentali principi di ordine pubblico, andando a comprimere, irreversibilmente, diritti fondamentali ed indisponibili per ogni cittadino, al quale non è consentito rinunciare validamente alla suddetta tutela prima che sia sorto il diritto di azione.

Pertanto, secondo tale orientamento, devono ritenersi invalide tutte quelle clausole che ricollegano e sanciscono lo scioglimento del vincolo associativo, con la conseguente perdita dello *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo, in seguito al ricorso ad un organo giurisdizionale dello Stato, ancorché le suddette clausole siano accettate volontariamente dall'atleta al momento del tesseramento.

Dalle considerazioni che precedono si conclude agevolmente che, pur ammettendo la validità di clausole di deferimento di controversie ad organi federali e collegi arbitrali, la rinuncia alla tutela giurisdizionale deve costituire un libera scelta delle controparti presa ponderatamente di comune accordo solo in un momento successivo e non precedente al sorgere della lite.

È in questa ottica che il disegno di legge *de quo* è diretto a riformare il sistema di giustizia sportiva.

Da un lato esso rimette alla volontà delle parti, durante l'intero rapporto associativo, la piena facoltà di demandare la risoluzione di una controversia, sorta fra le stesse, ad un organo interno all'ordinamento sportivo o ad un arbitro, in sostituzione dell'autorità giudiziaria statale, escludendo, però, qualunque effetto preclusivo dell'opzione contraria, connesso al tesseramento. È inaccettabile oltreché illecito, infatti, il provvedimento disciplinare d'espulsione, adottato da organi federali nei confronti dell'affiliato che sia ricorso ad organi di giustizia statale. Ricordiamo in proposito che i rapporti fra associati e federazioni trovano disciplina

nel dettato del codice civile, il quale, segnatamente, all'articolo 24, prescrive la sussistenza di gravi motivi ai fini dell'esclusione di un socio.

Dall'altro lato, il disegno di legge consente alle parti di contestare, proponendo formale domanda giudiziaria al giudice statale, la decisioni emanate dagli organi federali di giustizia.

In ultimo, ponendo termine ad una disquisizione dottrina in ordine alla natura, libera o rituale, dell'arbitrato sportivo, richiama in merito le disposizioni degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica del vincolo di giustizia)

1. Le restrizioni al diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi degli affiliati e dei tesserati, individuate come vincolo di giustizia negli ordinamenti delle federazioni sportive nazionali, sono modificate sulla base dei principi introdotti dalla presente legge.

2. Gli affiliati e i tesserati possono adire gli organi giurisdizionali previsti dagli statuti delle rispettive federazioni sportive, approvati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per la tutela dei loro diritti ed interessi, nonché per la risoluzione di controversie che siano connesse all'attività espletata all'interno della federazione. In giudizio si osservano le norme dei regolamenti di giustizia delle rispettive federazioni sportive.

3. I provvedimenti adottati dagli organi delle federazioni sportive nazionali hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nei confronti di tutti i soggetti, società, associazioni e persone fisiche, tesserati e affiliati alla federazione stessa.

4. Le decisioni assunte ai sensi del comma 3, una volta divenute definitive ai sensi del rispettivo regolamento federale, possono essere contestate, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della pronuncia motivata, intentando regolare azione giudiziaria dinanzi all'organo giudiziario competente. Il giudizio così instaurato si svolge, in ogni stato e grado, secondo il rito relativo.

5. Al di fuori dei casi previsti nel comma 2, gli affiliati e i tesserati, per la tutela dei loro diritti e interessi legittimi, nonché per la risoluzione di controversie anche attinenti l'attività espletata all'interno della federa-

zione e di controversie insorte fra associati e fra questi e la federazione stessa, possono adire direttamente l'autorità giudiziaria. Il giudizio instaurato si svolge, in ogni stato e grado, secondo il rito relativo. Le sentenze passate in giudicato non sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali delle rispettive federazioni sportive nazionali.

6. Salvo quanto disposto nel comma 4, le due azioni, sollevate rispettivamente dinanzi all'organo giurisdizionale federale e all'autorità giudiziaria competente, sono incompatibili. L'azione promossa in data anteriore prevale su quella promossa successivamente.

Art. 2.

(Clausola compromissoria)

1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 1, le controversie di natura economica insorte fra diversi soggetti, aderenti ad una federazione sportiva, possono essere, di comune accordo fra le controparti, deferite a collegi arbitrali, a norma degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

